

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ
DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 e smi. – DGR Marche n. 1032/2019. Decreto n. 344/2019 e smi. Bando regionale di attuazione della misura Investimenti, campagna 2019/2020. Modifiche al bando in adeguamento al decreto MIPAAF n. 249006/2021.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di modificare, in adeguamento all'articolo 3 comma 1 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 maggio 2021 n. 249006, alla circolare di Agea Coordinamento prot. n. 40825 del 04/06/2021 e alle Istruzioni operative di Organismo Pagatore Agea n. 50 del 10 giugno 2021, il bando regionale della misura Investimenti dell'OCM vitivinicolo per la campagna 2019/2020, approvato con DDPF 344 del 09/10/2019 e successive modifiche e integrazioni, stabilendo, per i progetti biennali relativi a domande della campagna 2019/2020 la cui presentazione della domanda di pagamento di saldo deve avvenire indifferibilmente entro il 15 luglio 2021 senza possibilità di proroga alcuna, che:
 - il termine per la presentazione delle richieste di modifica della durata di esecuzione del progetto ammesso, da biennale a triennale è fissato al 30 giugno 2021;
 - il termine per la presentazione dell'appendice alla polizza fidejussoria, presentata ai fini dell'erogazione dell'anticipo nella campagna 2019/2020, è fissato al 5 luglio 2021.
2. di approvare le modalità per la presentazione delle richieste di modifica della durata di esecuzione del progetto e per la trasmissione alla SDA dell'appendice alla polizza fidejussoria, di cui al punto precedente, come riportate nell'allegato A, parte integrate e sostanziale del presente decreto;
3. di stabilire che il termine per la realizzazione dei lavori e presentazione della domanda di pagamento di saldo delle domande della campagna 2019/2020 oggetto di modifica della durata di esecuzione del progetto, da biennale a triennale, è fissato al 15 luglio 2022;
4. che, in adeguamento all'articolo 3 comma 2 del decreto ministeriale n. 249006/2021, alla circolare di Agea Coordinamento prot. n. 40825/2021 e alle Istruzioni operative di OP Agea n. 50/2021, per i progetti biennali relativi a domande della campagna 2019/2020 la cui presentazione della domanda di pagamento di saldo deve avvenire indifferibilmente entro il 15 luglio 2021, possono essere ammesse modifiche, intese quali istanze di varianti che intervengono anche a livello strategico sull'obiettivo iniziale del progetto ammesso al finanziamento, in conformità all'allegato A al presente atto ed esclusivamente alle seguenti condizioni:



- i. le istanze di variante, in modifica ai corrispondenti termini previsti dal paragrafo 7.1.2.1 *Presentazione delle domande di variante* del bando, siano state presentate sull'apposito applicativo di SIAN entro e non oltre il 30 giugno 2021 e trasmesse entro e non oltre la stessa data alla Struttura Decentrata Agricoltura competente per l'istruttoria;
 - ii. le varianti, siano state preventivamente esaminate ed autorizzate dalla Regione;
5. di precisare che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 249006/2021, alle domande di pagamento di saldo biennali della campagna 2019/2020 da presentarsi entro il 15 luglio 2021 per le quali non risultino realizzate le azioni contenute nel progetto di investimento approvato, anche a seguito di variante, o non risultino spesi integralmente gli anticipi ricevuti, non si applicano le penali previste all'articolo 6 commi 1, 2, 3 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017 n. 911, come illustrato nel documento istruttorio;
6. di precisare altresì che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 249006/2021, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2021/374 e delle Istruzioni operative di OP Agea n. 50/2021, se in sede di controlli amministrativi ed in loco delle domande di pagamento di saldo biennali presentate nella campagna 2020/2021 entro il 15 luglio 2021 il progetto risulta realizzato parzialmente rispetto a quanto ammesso all'aiuto, anche a seguito di variante, si procede come di seguito indicato:
 - a) quando è dimostrato che non è stato possibile eseguire tutte le azioni a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate. In sede di domanda di pagamento di saldo il beneficiario deve produrre documentazione giustificativa a supporto delle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali invocate, ivi compresa la pandemia dovuta a COVID-19 in vigore dello stato di emergenza dichiarato dall'Italia;
 - b) nel caso in cui non dovessero ricorrere le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, ma i controlli dimostrano che l'obiettivo generale è stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo pari alla differenza del contributo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate;
 - c) qualora l'importo del contributo versato ai sensi delle lettere a) e b) del presente punto 6 risultasse essere superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si procederà al recupero del sostegno indebitamente percepito, secondo le procedure stabilite da Organismo Pagatore Agea nelle istruzioni Operative 40/2019 al paragrafo 32.2;
7. di trasmettere copia del presente atto ad OP Agea, responsabile dell'erogazione dell'aiuto alla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti;
8. di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e sul sito www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione OCM Vitivinicolo.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.



Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Roberto Luciani)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo;
- Regolamento Delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149;
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017, n. 911 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento UE n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato UE n. 2016/1149 e di esecuzione UE n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 3 aprile 2019 n. 3843 (Modifica dei decreti 911/2017 e 1411/2017 relativi alle disposizioni sull'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto);
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 31 marzo 2020, n. 3318 (Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 28 maggio 2021, prot. n. 249006: (Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa



- del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- Circolare AGEA Coordinamento Prot. N. 0047789 del 29/05/2019: "Decreto Ministeriale n. 3843 del 30/04/2019 in modifica del Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2017 n. 911 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, e del DM del 14 febbraio 2017, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti";
 - Circolare Agea Coordinamento prot. 25100 del 06 aprile 2020 - VITIVINICOLO – Applicazione del Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 - Proroghe a seguito dell'emergenza COVID-19;
 - Circolare AGEA Coordinamento Prot. n. 40825 del 04/06/2021: "VITIVINICOLO - Integrazione alla circolare di Coordinamento n. 47789 del 29 maggio 2019, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti";
 - Istruzioni operative n. 40/2019, Prot. n. ORPUM. 56742 del 3 luglio 2019: "OCM Unica Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura Investimenti. (Regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2016/1150). D.M. 911/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Campagna 2019/2020 Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario, presentazione delle domande di aiuto e relativi criteri istruttori per l'ammissibilità e la finanziabilità all'aiuto, nonché modalità e condizioni per la presentazione delle domande di pagamento saldo, nell'ambito dei progetti ad Investimenti annuali e biennali e, per questi ultimi, delle domande di pagamento anticipo, e relativi criteri istruttori l'ammissibilità al pagamento";
 - Istruzioni operative n. 50/2021, Prot. n. ORPUM. 0042166 del 10/06/2021: "OCM Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura Investimenti. Applicazione del Decreto Ministeriale del 28 maggio 2021, n. 249006 Proroghe e deroghe per la campagna 2021 alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";
 - DGR Marche n. 1032 del 9 settembre 2019: Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50 -Decreto MIPAAF n. 911/2017 e Decreto MIPAAFT n. 3843/2019 -Disposizioni attuative della misura Investimenti inserita nel Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, ai fini dell'emanazione del bando regionale per la campagna 2019/2020;
 - DDPF n. 344 del 09/10/2019: "Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 e n. 3843/2019 – DGR Marche n. 1032/2019. OCM vitivinicolo - PNS - Bando regionale di attuazione della misura Investimenti – Campagna 2019/2020.

Motivazione

In attuazione della normativa comunitaria e nazionale e delle disposizioni di AGEA, Coordinamento e Organismo pagatore, illustrate nel documento istruttorio del presente atto, con decreto n. 344/PSD del 09/10/2019, successivamente modificato con decreto n. 23/DDPF del 24 gennaio 2020, è stato approvato il bando regionale della misura Investimenti dell'OCM vitivinicolo per la campagna 2019/2020 in applicazione della DGR n. 1032 del 09/09/2021.

La Regione, in qualità di Ente istruttore delegato da OP Agea, svolge alcune fasi tecnico-amministrative e di controllo sulle domande di aiuto e di pagamento connesse alla



gestione della misura Investimenti sulla base delle Istruzioni operative dell'Organismo Pagatore, avvalendosi, come stabilito con DGR n. 1032/2019, della Posizione di Funzione Competitività, multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno (PF PSD), delle Strutture Decentrate Agricoltura competenti per l'istruttoria (SDA) e del Comitato di Coordinamento della Misura (CCM).

Il bando stabilisce tra l'altro le disposizioni in merito a termini e modalità per la presentazione, l'istruttoria e l'approvazione delle variazioni progettuali - ivi compresa la modifica della durata di realizzazione del progetto da annuale a biennale che, come previsto da bando per le domande biennali, richiede la presentazione di apposita polizza fidejussoria per la liquidazione dell'anticipo erogabile, pari all'80% del contributo totale concesso (cfr: paragrafo 7.1.4 *Modifica dei tempi di realizzazione degli investimenti. Presentazione richiesta e istruttoria* del bando).

Con successivo DDPF n. 111/PSD del 30 aprile 2021 e DDPF n. 119/PSD del 14 maggio 2021, adottati in applicazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 31 marzo 2021 n. 3318 a seguito della grave emergenza sanitaria dovuta a COVID-19 nel 2020, si è stabilito che la durata di esecuzione dei progetti biennali, su richiesta delle ditte e previa presentazione dell'appendice alla polizza fidejussoria prevista per il pagamento dell'anticipo, poteva essere trasformata in triennale e, con DDPF n. 173/PSD del 26/06/2020 sono state accolte le richieste di modifica di durata, da biennale a triennale, presentate alla Regione. Il termine ultimo di esecuzione per la realizzazione degli investimenti ammessi all'aiuto delle domande triennali della campagna 2019/2020 scade il 15 luglio 2022.

Visto il perdurare delle situazioni di difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria dovuta a COVID-19 anche nel 2021, in applicazione del regolamento delegato (UE) 2021/374 è stato approvato il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 28/05/2021 n. 249006 (decreto ministeriale n. 249006/2021) e quindi la circolare di Agea Coordinamento prot. n. 40825 del 04/06/2021 (circolare Agea Coordinamento prot. 40825/2021) e le Istruzioni operative di OP Agea n. 50 del 10 giugno 2021 (Istruzioni operative n. 50/2021).

Appare necessario richiamare che la Circolare Agea Coordinamento prot. 40825/2021 precisa che la pandemia dovuta a COVID-19 è considerata causa di forza maggiore/circostanza eccezionale, fintanto che persisterà in Italia lo stato di emergenza, così come affermato anche dalla Commissione Europea nella nota 8 aprile 2020.

Ciò posto, per quanto stabilito nelle citate Istruzioni operative n. 50/2021 è necessario adeguare il bando approvato con DDPF n. 344/PSD/2019 e smi all'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale n. 249006/2021 e alla successiva circolare Agea Coordinamento prot. n. 40825/2021, stabilendo che, per i progetti relativi a domande biennali della campagna 2019/2020 la cui presentazione della domanda di pagamento di saldo deve avvenire indifferibilmente entro il 15 luglio 2021 senza possibilità di proroga alcuna, il termine per la presentazione delle richieste di modifica della durata di esecuzione del progetto ammesso, da biennale a triennale, è fissato al 30 giugno 2021 e il termine per la presentazione dell'appendice alla polizza fidejussoria, presentata ai fini dell'erogazione dell'anticipo avvenuta nella campagna 2019/2020, finalizzata ad adeguare la garanzia al nuovo termine di esecuzione lavori, è fissato al 5 luglio 2021. Le modalità per la presentazione delle richieste di modifica della durata di esecuzione del progetto e per la trasmissione alla SDA dell'appendice alla polizza fideiussoria, sono riportate nell'allegato A, parte integrate e sostanziale del presente decreto.



E' quindi necessario fissare il termine per la realizzazione dei lavori e presentazione della domanda di pagamento di saldo oggetto di modifica della durata di esecuzione del progetto, da biennale a triennale, al 15 luglio 2022 in analogia al termine stabilito nella campagna 2020 per le domande triennali con DDPF n. 111/PSD/2020.

Le istruzioni operative n. 50/2021 stabiliscono al paragrafo 3 che *“Oltre la modifica della durata trattata con le presenti Istruzioni operative, non saranno concesse ulteriori proroghe a nessun titolo e per nessuna tipologia di causa di forza maggiore invocata”*.

Pertanto, per le domande biennali della campagna 2019/2020 con termine esecuzione lavori al 15 luglio 2021, la posticipazione del termine di esecuzione dei lavori è possibile solo a seguito della modifica della durata, da biennale a triennale ai sensi del presente atto, senza possibilità di accordare proroghe in altra forma oltre il termine del 15 luglio 2021, anche in caso di causa di forza maggiore o circostanza eccezionale.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto ministeriale n. 249006/2021, ai beneficiari delle domande biennali della campagna 2019/2020 con termine esecuzione lavori al 15 luglio 2021, è consentito di apportare modifiche, anche di natura strategica, ai progetti approvati. Nel caso di modifiche attinenti la strategia o l'obiettivo generale del progetto, è richiesta l'approvazione della Regione.

E' quindi necessario stabilire, in adeguamento all'articolo 3 comma 2 del decreto ministeriale n. 249006/2021, alla circolare di Agea Coordinamento prot. n. 40825/2021 e alle Istruzioni operative n. 50/2021, che per le domande biennali della campagna 2019/2020, il cui termine di esecuzione lavori e presentazione domanda di pagamento di saldo scade il 15 luglio 2021, possono essere ammesse modifiche, intese quali istanze di varianti che intervengono anche a livello strategico sul progetto e dunque sull'obiettivo iniziale del progetto ammesso al finanziamento, in conformità all'allegato A al presente atto ed esclusivamente alle seguenti condizioni:

- i. le istanze di variante, in modifica dei termini stabiliti dal bando al paragrafo 7.1.2.1 *Presentazione delle domande di variante*, siano state presentate sull'apposito applicativo di SIAN entro e non oltre il 30 giugno 2021 e debbono essere trasmesse nella stessa data alla Struttura Decentrata Agricoltura competente;
- ii. le modifiche riguardino:
 - varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento,
 - recesso per singole azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi,
 - rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi;
- iii. le varianti, siano state preventivamente esaminate ed autorizzate dalla Regione.

Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla domanda e i controlli sulle domande di variante si rinvia ai paragrafi 7.1.2.2 *Documentazione da allegare alla variante* e 7.1.2.3 *del bando Istruttoria delle domande di varianti*. Sono ritenute eleggibili le spese/fatture, riconducibili ad una variante autorizzata, solo se sostenute dopo la presentazione dell'istanza di variante su SIAN e se tutti i documenti collegati (documenti di trasporto, fatture ecc) sono stati emessi in data successiva alla presentazione della richiamata istanza.



I termini per effettuare i controlli da parte della Regione sulle domande di variante sono invece riportati nell'allegato A al presente atto, per farne parte integrate e sostanziale.

Le Istruzioni operative n. 50/2021, in applicazione del comma 3 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 269006/2021 che integra l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 911/2017, stabiliscono inoltre che *“Alle domande di pagamento saldo presentate nella campagna in corso 2020/2021, relative ai progetti (...) biennali 2019/2020, laddove i beneficiari non abbiano potuto ultimare le operazioni di investimento o non abbiano potuto spendere integralmente gli anticipi ricevuti, non si applicano le penalità di cui all'art 6 del DM 911/2017. Salvo quanto sopra riportato e salvo eventuali e successive deroghe e proroghe, si riconfermano le disposizioni contenute nelle Istruzioni Operative dell'OP Agea (...) n. 40/2019 e s.m.i., per la campagna di riferimento (...), 2019/2020 (...).”*. Pertanto alle domande di pagamento di saldo biennali della campagna 2019/2020, che devono essere presentate entro il 15 luglio 2021, e per le quali non sia stato possibile realizzare le azioni contenute nel progetto di investimento approvato, anche a seguito di variante, o non sia stato possibile spendere integralmente gli anticipi percepiti, non si applicano le penali previste all'articolo 6 commi 1, 2, 3 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017 n. 911 relative all'esclusione della misura, da uno a tre anni, successivi alla data di presentazione della domanda di saldo o fissata da bando per tale adempimento.

Infine, per quanto stabilito al paragrafo 8 - *Sanzioni a sensi dell'art, 2 del regolamento delegato n. 2021/374* delle predette Istruzioni operative n. 50/2021 in applicazione dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 249006/2021, è necessario prevedere che, se in sede di controlli amministrativi ed in loco delle domande di pagamento di saldo biennali della campagna 2019/2020 presentate entro il 15 luglio 2021 il progetto risulta realizzato parzialmente rispetto a quanto ammesso all'aiuto, anche a seguito di variante, ed è dimostrato che non è stato possibile eseguire tutte le azioni a causa di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, verrà corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate. In sede di domanda di pagamento di saldo il beneficiario deve produrre documentazione giustificativa a supporto delle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali invocate, ivi compresa la pandemia dovuta a COVID-19 in vigore dello stato di emergenza dichiarato dall'Italia. Nel caso in cui non dovessero ricorrere le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, ma i controlli dimostrassero che l'obiettivo generale è stato comunque raggiunto, verrà corrisposto il contributo pari alla differenza del contributo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate. Qualora l'importo del contributo versato come sopra indicato risultasse superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si deve procedere al recupero dell'anticipo percepito, secondo le procedure stabilite da OP Agea nelle proprie Istruzioni Operative n. 40/2019 in particolare al paragrafo 32.2.

In ordine a quanto sopra è opportuno richiamare quanto stabilito dalle Istruzioni operative n. 50/2021, come di seguito riportato:

“Stante la possibilità di presentare ogni tipologia di variante, in modifica a quanto inizialmente ammesso al finanziamento, si precisa ed evidenzia che l'applicativo dell'OP Agea è predisposto affinché in sede di compilazione delle domande di pagamento saldo la spesa richiesta, per ogni singola azione/intervento/sottointervento e dettaglio, non potrà in alcun caso essere inferiore alla spesa ammessa all'aiuto che è comprensiva delle varianti autorizzate).



Nel caso in cui il sistema rileva una somma di spesa maggiore/minore rispetto a quella ammessa, l'applicativo inibirà il proseguire della compilazione telematica della domanda di pagamento saldo, rilevando l'anomalia. La compilazione resterà inibita fintanto che gli importi non saranno corretti.

L'unica eccezione in cui la spesa richiesta con la domanda di pagamento saldo può risultare inferiore alla spesa ammessa all'aiuto, è determinata dalla "economie" e modifiche minori. Ovviamente anche per tali casistiche qualora si dovesse riscontrare in sede di verifica una spesa ammessa al pagamento inferiore rispetto al richiesto si procederà con l'applicazione di quanto disposto all'art. 2 del regolamento delegato n. 2021/374."

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone l'adozione di un decreto avente per oggetto: "Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 e smi. – DGR Marche n. 1032/2019. Decreto n. 344/2019 e smi. Bando regionale di attuazione della misura Investimenti, campagna 2019/2020. Modifiche al bando in adeguamento al decreto MIPAAF n. 249006/2021."

Il responsabile del procedimento
(Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: BANDO MISURA INVESTIMENTI. CAMPAGNA 2019/2020.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE RICHIESTE DI MODIFICA DELLA
DURATA, DA BIENNALE A TRIENNALE, E VARIANTI.

